

ATTI PARLAMENTARI

XIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XXXIX

n. 5

RELAZIONE

SULLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO DI COLLABORAZIONE ALENIA-FINMECCANICA/BOEING

(Al 30 giugno 1998)

(Articolo 5 della legge 26 maggio 1975, n. 184)

*Presentata dal Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato*

(BERSANI)

Trasmessa alla Presidenza il 12 gennaio 1999

PAGINA BIANCA

INDICE

Relazione sullo stato di avanzamento del progetto di collaborazione Alenia-Finmeccanica/Boeing	Pag.	5
1. — Premessa	»	7
2. — Andamento del programma al 30 giugno 1998	»	7
3. — Consegne di Alenia a Boeing al 30 giugno 1998	»	7
4. — Rendiconto incassi 1997	»	8
5. — Attività del Comitato tecnico amministrativo di cui all'articolo 5 della legge n. 184 del 1975	»	9
6. — Vertenza con Alenia/Finmeccanica	»	10

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
SULLO STATO DI AVANZAMENTO
DEL PROGETTO DI COLLABORAZIONE
ALENIA-FINMECCANICA/BOEING
(Al 30 giugno 1998)

(Articolo 5 della legge 26 maggio 1975, n. 184)

PAGINA BIANCA

1. *Premessa.*

Com'è noto la legge 26 maggio 1975, n. 184, afferente « l'autorizzazione di spesa per l'esecuzione di studi, ricerche, progettazione e avviamento alla produzione di aeromobili per percorsi internazionali », prevede, all'articolo 5, che « il Ministro per le partecipazioni statali riferisca semestralmente al Parlamento sullo stato di avanzamento del progetto ».

La presente relazione viene trasmessa dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato subentrato nelle attribuzioni e nei rapporti del Ministro e del Ministero delle partecipazioni statali.

Nelle precedenti relazioni sono state dettagliatamente illustrate tutte le varie fasi attraverso le quali è passata l'attuazione della legge n. 184 del 1975 che, attualmente, disciplina essenzialmente l'obbligo, a carico della concessionaria Alenia-Finmeccanica, di versare allo Stato una quota sul ricavato della vendita degli aerei prodotti.

Ciò premesso, si trascrivono innanzitutto ai punti 2) e 3) gli elementi forniti dalla stessa società Alenia-Finmeccanica sullo stato di avanzamento del progetto di collaborazione con la Boeing al 30 giugno 1998; sarà quindi riepilogata la situazione dei versamenti effettuati dalla Società concessionaria e sarà fornito un aggiornamento in ordine al giudizio relativo all'impugnativa del lodo arbitrale ampiamente illustrato nelle passate relazioni.

2. *Andamento del programma al 30 giugno 1998.*

Sulla base del più recente rapporto della Boeing, a fine giugno 1998, sono stati acquisiti, per il velivolo B767, n. 828 ordini fermi.

Alla stessa data, sono stati consegnati ai clienti complessivamente n. 709 velivoli.

3. *Consegne di Alenia a Boeing al 30 giugno 1998.*

In conformità ai piani di produzione che la società Alenia-Finmeccanica ha concordato con la Boeing, a fine giugno 1998 il

consuntivo di approntamenti cumulativi per pacco lavoro ed al netto delle forniture per ricambi, è il seguente:

	Al 31 dicembre 1997	Al 30 giugno 1998
Spoilers inb'd	704	730
Spoilers outb'd	704	730
Ailerons inb'd	705	725
Ailerons outb'd	705	731
Flaps inb'd	700	726
Flaps outb'd	699	726
Rudders	704	727
Vertical fin	703	726
Radomes	706	728
Elevators inb'd	700	726
Elevators outb'd	699	724
Slats inb'd	698	726
Slats outb'd	707	728
Wing Tips	706	730

Dell'End Item di riferimento (Vertical Fin) sono state pertanto completate, a fine giugno 1998, n. 726 serie, di cui n. 23 nel 1998 (dalla serie n. 704 alla n. 726).

4. Rendiconto 1997.

In virtù dell'articolo 3, lettera c), della legge n. 184 del 1975, alla concessionaria è fatto obbligo di versare allo Stato una quota sul ricavato della vendita degli aerei prodotti in collaborazione con la Boeing.

In base all'articolo 10 della Convenzione, che ne definisce i criteri di determinazione, le quote sulle somme incassate devono essere calcolate secondo le seguenti percentuali di riferimento:

- 0,2 per cento dal 1° al 200° veicolo;
- 1,5 per cento dal 201° al 500° veicolo;
- 3 per cento dal 501° all'800° veicolo;

4 per cento dall'801° al 900° veicolo;

5 per cento dal 901° al 1000° veicolo;

10 per cento dal 1001° in poi.

E cioè, fino al rimborso allo Stato della somma di lire 150 miliardi, che era stata stanziata dalla legge n. 184 del 1975 per l'esecuzione da parte della società Aeritalia (ora società Alenia-Finmeccanica) del programma di collaborazione con la Boeing.

Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione la Concessionaria è tenuta, altresì, a presentare a questo Ministero, entro il 31 marzo di ciascun anno, il rendiconto delle vendite, dei ricavi e degli incassi dell'anno precedente, con l'indicazione delle somme spettanti allo Stato. Dette somme devono essere versate entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto (in caso di ritardato pagamento sono applicati gli interessi di mora).

A termini della Convenzione la società Alenia-Finmeccanica ha fatto pervenire, a questa Amministrazione, in data 31 marzo 1998 il rendiconto degli incassi conseguiti nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 1997, e copia della quietanza di versamento di lire 4.714.536.062 effettuato alla Tesoreria provinciale dello Stato in data 30 maggio 1998.

Il suddetto importo è stato determinato come segue: sugli incassi, ammontanti a lire 157.151.201.061, relativi alle serie comprese tra la n. 639 e la n. 767, è stata applicata l'aliquota prevista dal citato scaglione serie 501-800, pari al 3 per cento.

Richiamando i dati esposti nelle precedenti relazioni, negli anni 1981-1986 la somma versata allo Stato è ammontata a lire 28,422 miliardi, a fronte di incassi dalle vendite di importo pari a lire 1.982.709 miliardi.

L'importo di lire 28,422 miliardi è stato ottenuto applicando l'aliquota del 2 per mille sui rendiconti 1981-1985; sui rendiconti 1986-1988 risultano applicate le aliquote del 2 per mille e dell'1,5 per cento, atteso che gli incassi si riferiscono in parte a serie comprese tra la prima e la n. 200 ed in parte tra la n. 201 e la n. 341; sui rendiconti 1989-1990 è stata applicata l'aliquota dell'1,5 per cento (incassi serie n. 245 - n. 455); sui rendiconti 1991-1993 sono state applicate le aliquote dell'1,5 per cento e del 3 per cento (incassi serie n. 341 - n. 500 e n. 501 - n. 600); sui rendiconti 1994-1996 è stata applicata l'aliquota del 3 per cento (incassi serie n. 521 - n. 720).

Complessivamente al 31 dicembre 1997, le somme versate dalla Concessionaria ammontano a lire 33,136 miliardi a fronte di incassi dalle vendite per lire 2.139,860 miliardi.

5. Attività del Comitato tecnico amministrativo.

È pienamente operante il Comitato tecnico amministrativo che, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 184 del 1975 e dell'articolo 10 della Convenzione, vigila sui versamenti della società Alenia allo Stato.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con quello del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica, n. 1395074, in data 10 aprile 1998, è stato ricostituito il Comitato in questione per la durata di cinque anni.

Ai sensi dell'articolo 10 della Convenzione, il Comitato ha provveduto all'esame, nonché alle opportune verifiche, presso la sede di Pomigliano della società Alenia, sia del rendiconto incassi 1997, sia di quello relativo agli incassi 1996, adempimento quest'ultimo non soddisfatto nel corso dell'anno 1997 per via della scadenza del periodo di *prorogatio* del Comitato precedente.

Dalle verifiche effettuate non sono emersi motivi di rilievo per quanto riguarda le cifre esposte nei rendiconti di cui trattasi, né con riferimento alla valuta incassata, né con riguardo al controvalore in lire.

I dati relativi al rendiconto incassi per l'anno 1996 sono stati riportati nella precedente relazione e richiamati nel quadro dell'andamento degli incassi-quote versate sopra esposto.

6. *Vertenza con Alenia-Finmeccanica.*

Nelle precedenti relazioni si è riferito sulla vertenza tra la società Alenia-Finmeccanica, da una parte, e Ministeri dell'industria e del tesoro, dall'altra.

Prima di passare all'esposizione delle vicende più recenti, si ritiene utile riassumere succintamente le varie fasi della vertenza stessa.

1. La legge n. 184 del 1975 determinò uno stanziamento di lire 150 miliardi, affidando alla ex società Aeritalia l'attuazione del programma.

Nella Convenzione esecutiva approvata con decreto ministeriale 16 novembre 1978, venne prevista, tra l'altro, la devoluzione ad un collegio arbitrale di tutte le controversie che potessero sorgere in ordine alla Convenzione stessa.

Nel gennaio 1984 la società Aeritalia promosse il giudizio arbitrale sostenendo che i Ministeri interessati avevano ritardato i pagamenti riconosciuti e non integrato l'originario fondo di lire 150 miliardi; il collegio arbitrale riconobbe alcune pretese della società Aeritalia.

In esecuzione del lodo arbitrale, i predetti Ministeri effettuarono pagamenti alla società Alenia-Finmeccanica subentrata alla società Aeritalia per lire miliardi 171,299.

Nel luglio 1989, le Amministrazioni in questione proposero impugnazione avverso la pronuncia arbitrale dinanzi alla Corte di appello di Roma, prospettando la nullità del lodo.

Nel giugno 1996, la Corte di appello di Roma dichiarò la nullità del lodo, relativamente ad alcune delle pretese avanzate dalla parte ricorrente e condannò la società Alenia-Finmeccanica a restituire all'Amministrazione dello Stato quanto da questa indebitamente pagato per capitale ed interessi, in esecuzione del lodo dichiarato parzialmente nullo.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, la società Alenia-Finmeccanica propose ricorso alla Corte di cassazione di Roma;

in pendenza di detto ricorso la detta Corte di appello accolse l'istanza di sospensiva di esecuzione della propria sentenza.

2. Recentemente e precisamente con sentenza della Corte di cassazione di Roma n. 3571/98, in data 7 aprile 1998, è stato respinto il ricorso principale della Finmeccanica, ed accolto, in gran parte, il ricorso incidentale dei Ministeri dell'industria e del tesoro, rinviando il prosieguo della vertenza alla Corte di appello di Roma.

Su richiesta dell'Avvocatura dello Stato, questa Amministrazione ha provveduto a calcolare l'importo delle somme che la società Alenia-Finmeccanica dovrà restituire all'Amministrazione dello Stato.

L'Avvocatura dello Stato ha riassunto la causa dinanzi alla Corte di appello di Roma per la sentenza di condanna della società Alenia-Finmeccanica alla restituzione delle somme versate in eccedenza, in esecuzione del lodo arbitrale, nell'importo calcolato da questo Ministero.

Nel costituirsi nuovamente in giudizio la società Alenia-Finmeccanica ha contestato l'interpretazione data dall'Avvocatura dello Stato alla richiamata sentenza della Corte di cassazione di Roma.

L'Avvocatura stessa si è opposta alla richiesta, osservando che la sentenza della Corte è definitiva e non ammette prosecuzione della lite.

Per la richiesta alla società Alenia-Finmeccanica di versare quanto dovuto all'Amministrazione dello Stato, occorre ora attendere il titolo esecutivo costituito dall'emananda sentenza della Corte di appello di Roma.

Si fa riserva di riferire in occasione della prossima relazione *ex* articolo 5 della legge n. 184 del 1975 sugli ulteriori sviluppi della vertenza.